REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 842/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

relativo all'autorizzazione di un preparato di carbonato di lantanio ottaidrato come additivo nei mangimi per cani (titolare dell'autorizzazione Bayer Animal Health GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (¹), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce condizioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di carbonato di lantanio ottaidrato, numero CAS 6487-39-4. La domanda è corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Essa riguarda l'autorizzazione del preparato di carbonato di lantanio ottaidrato, numero CAS 6487-39-4, come additivo nei mangimi per cani, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'impiego del preparato è stato autorizzato per dieci anni per i gatti dal regolamento (CE) n. 163/2008 della Commissione (2).
- (5) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della richiesta di autorizzazione di carbonato di lantanio ottaidrato, numero CAS 6487-39-4, per cani. Nel suo parere del 6 marzo 2012, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni

d'impiego proposte, il carbonato di lantanio ottaidrato non ha effetti avversi sulle specie bersaglio (³). Ha inoltre concluso che il carbonato di lantanio ottaidrato può ridurre la biodisponibilità di fosforo nei cani adulti. L'Autorità non è stata tuttavia in grado di presentare osservazioni circa gli effetti a lungo termine della sostanza. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (6) La valutazione del carbonato di lantanio ottaidrato, numero CAS 6487-39-4, dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, l'impiego di questo preparato può essere autorizzato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. È opportuno prevedere un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per quanto riguarda gli effetti avversi a lungo termine.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

⁽³⁾ The EFSA Journal 2012; 10(3):2618.



⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 50 del 23.2.2008, pag. 3.

ALLEGATO

	imo Altre disposizioni Scadenza della autorizzazione tasso 2 %			
Tenore T minimo ma	mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	1. (
т С	31 T			
Specie o Età categoria di massima animali				
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi				
Additivo				
Numero di identifica- zione autorizzazione dell'additivo				

sforo)
li fo
ia d
urina
crezione
dell'es
(riduzione
zootecnici
additivi
altri.
funzionale:
Gruppo
zootecnici.
additivi
Categoria:

	9 ottobre 2022			
	E necessario un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato sugli effetti avversi cronici. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo: — per cani adulti, — dose raccomandata nei mangimi umidi	contenenti il 20-25 % di sostanza secca: da 340 a 2 100 mg per kg, non utilizzare contemporaneamente	mangimi ad alto contenuto di fosforo.	
	7 500			
	1 500			
	Cani			
	Composizione dell'additivo Preparato di carbonato di lantanio ottaidrato. Almeno 1'85 % di carbonato di lantanio ottaidrato come sostanza attiva. Caratterizzazione della sostanza attiva Carbonato di lantanio ottaidrato	La ₂ (CO ₃) ₃ · 8H ₂ O Numero CAS 6487-39-4 Mando di analisi (1)	Quantificazione del carbonato nell'additivo per mangimi:	metodo comunitario [regolamento della Commissione (CE) n. 152/2009] (²) Quantificazione di lantanio nell'additivo per mangimi e alimenti: plasma accoppiato indutivamente – spettrometria di emissione atomica (ICP-AES).
:	Carbonato di lantanio ottaidrato			
	Bayer Animal Health GmbH			
,	441			

— 24 –

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: http://irmm.jrc.cc.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx